

REGOLAMENTO

AREA PEDONALE E ZONA A TRAFFICO LIMITATO

- 1- PREMESSA
- 1.1- RIFERIMENTI NORMATIVI
- 1.2- ZONA A TRAFFICO LIMITATO Z.T.L.
- 1.3- AREA PEDONALE (A.P.)
- 1.4- SOSTA VEICOLI RESIDENTI Z.T.L. E Z.R.U.
- 2- CATEGORIE di VEICOLI
- 2.1- CATEGORIE SENZA SPECIFICO CONTRASSEGNO
- 2.2- CATEGORIE CON SPECIFICO CONTRASSEGNO IN Z.T.L.
- 2.2.1 LIMITAZIONI
- 2.3 PERMESSI PROVVISORI O IN DEROGA.
- 3- GESTIONE DEI CONTRASSEGNI
- 3.1- PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI DEFINITIVI
- 3.1.1 - RICHIESTA NUOVO CONTRASSEGNO
- 3.1.2 - RINNOVO CONTRASSEGNO
- 3.1.3 - SOSTITUZIONE VEICOLO O VARIAZIONE TARGA
- 3.1.4 - ALTRA VARIAZIONE O PERDITA CONTRASSEGNO
- 3.1.5 - MODALITA' ESPOSIZIONE CONTRASSEGNI
- 3.2 - PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI TEMPORANEI
- 3.3 - VALIDITA' CONTRASSEGNI
- 3.4 - TIPOLOGIE DI CONTRASSEGNI DEFINITIVI
- 3.5. - VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA DI GESTIONE
- 4- STRADARIO
- 4.1 - ELENCO STRADE E PIAZZE IN ZTL
- 4.2 - ELENCO STRADE E PIAZZE AREA PEDONALE
- 5 - CONTROLLO DEI VARCHI
- 6 - SANZIONI
- 7 - NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1 - PREMESSA

1.1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

la disciplina di gestione delle ZTL si basa sulle modalità e sulle procedure stabilite dalle norme del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo 30/04/92 n. 285, come modificato dal D.L.vo 10/09/1993 n. 360 e dal regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495, come modificato dal D.L.vo 16/09/1996 n. 610, per la delimitazione e regolamentazione della circolazione e sosta nelle "AREE PEDONALI", nelle "ZONE A TRAFFICO LIMITATO".

In particolare, dalle norme che regolamentano il Codice della Strada, si richiamano:

- **l'art. 3, punto 2**, che definisce il significato di "AREA PEDONALE : zona interdetta alla circolazione dei veicoli salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motorie, nonché per quelli ad emissione zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi".

- **l'art. 3, punto 54**, che chiarisce il significato della denominazione "ZONA A TRAFFICO LIMITATO" come segue : "area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli".

- **L'art. 7, comma 8, riporta** : "Qualora il Comune... disponga l'installazione dei dispositivi di controllo della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. E in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico".

- **L'art. 7, comma 9**, testualmente prevede : "I Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio".

(...)"Analogamente i Comuni provvedono a delimitare le zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico di cui al secondo periodo del comma 8".

- **l'art. 7, comma 11**, prevede inoltre : "Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistano condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i Comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del Sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona a titolo gratuito od oneroso".

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, quelli di proprietà dei parenti fino al secondo grado o assegnati dalle Ditte o Enti presso cui dipendono o delle quali sono proprietari o soci.

Conseguentemente alle norme sopra indicate, la presente **DISCIPLINA di gestione della Zona a Traffico Limitato** (di seguito indicate con la sigla ZTL), **dell'Area Pedonale** (di seguito indicate con la sigla A.P.) è approvata come allegato, costituente parte integrante, alla delibera di Giunta Comunale n. 23 del 4 Marzo 2009.

1.2 - ZONA A TRAFFICO LIMITATO

Detta zona è interdetta alla circolazione ed alla sosta di tutti i veicoli a motore ed a trazione animale, fatte salve le eventuali autorizzazioni che saranno rilasciate alle categorie previste dal successivo art. 2 .

L'orario di funzionamento della ZTL è : dalle ore 00,00 alle ore 24,00 dei giorni feriali e festivi.

Sono consentite le **operazioni di carico e scarico merci**, esclusivamente nei seguenti orari:

dalle ore 7,00 alle ore 10,00 e dalle ore 13,00 alle ore 15,00

pertanto i permessi rilasciati alle attività **commerciali e artigianali** ricadenti nell'area e ai **corrieri**, si intendono validi, **sia per il transito, sia per le operazioni di carico e scarico soltanto in tali orari.**

Per tutte le altre categorie , previste al successivo art. 2, punti 1 e 2 , è possibile sostare per le suddette operazioni, con le limitazioni di orario ivi previste.

La sosta è regolamentata dalla apposita segnaletica in loco e riservata ai residenti.

Per i medici in servizio è consentita la sosta per le visite domiciliari con l'esposizione dell'apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine.

1.3 - AREA PEDONALE (A.P.)

Detta zona è interdetta alla circolazione ed alla sosta di tutti i veicoli a motore ed a trazione animale , fatte salve le eventuali autorizzazioni rilasciate alle categorie previste dal successivo art.2.

Il divieto di cui sopra è inteso per tutto l'arco della giornata (24 ore) sia essa festiva che feriale.

2 - CATEGORIE DI VEICOLI

2.1 - CATEGORIE SENZA SPECIFICO CONTRASSEGNO

In deroga al divieto è consentito la sosta di **massimo ore 1** ed il transito in ZTL alle seguenti categorie di veicoli, senza esposizione di contrassegno identificativo:

- veicoli che trasportano o siano condotti da persone con limitate o impedito capacità motorie, con l'esposizione dell'apposito contrassegno di cui all'art. 381 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada.
- Veicoli del trasporto pubblico locale in servizio nelle linee della rete urbana.
- Taxi ed autovetture adibite al noleggio con conducente limitatamente ai casi di accompagnamento o prelievo di persone nelle vie in oggetto.
- Mezzi di soccorso
- Veicoli in servizio di Polizia, Carabinieri, FF.AA., Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Vigilanza Notturna, Autorità Giudiziaria, con insegna stampata esternamente al veicolo o con apposito segnale distintivo esposto;

- Veicoli del Comune di Palombara Sabina, della Mu.Sa, della Eni-Italgas, dell'Enel, delle Poste Italiane e dei gestori nazionali della telefonia fissa e mobile, delle ASL, veicoli blindati portavalori, macchine operatrici per lo spazzamento, con insegna stampata esternamente al veicolo e purché vi sia la necessità di accesso per motivi di servizio;
 - Auto funebri per trasporto feretri;
 - Auto trasporto sposi;
 - Veicoli di medici in visita nelle zone in oggetto: per il transito e la sosta nella ZTL dei medici, consentiti solo ed esclusivamente per visite a domicilio nelle vie in ZTL, deve essere obbligatoriamente esposto, sul cruscotto anteriore dell'auto, il contrassegno o la tessera di iscrizione all'ORDINE.
 - Veicoli utilizzati ed abilitati al trasporto merci di attività artigianali o commerciali, vettori, agenti di commercio e fornitori per esigenze legate a rifornimenti o servizi.
- E' comunque obbligatorio rispettare i divieti di sosta indicati in loco da apposita segnaletica.**

2.2 - CATEGORIE CON SPECIFICO CONTRASSEGNO IN Z.T.L.

Sono esclusi dall'osservanza dei divieti di transito derivanti dalla disciplina della ZTL, purché **muniti di specifico CONTRASSEGNO**, da richiedersi secondo le modalità previste dalla presente disciplina al cap. 3, le seguenti categorie di veicoli:

- a) veicoli di proprietà di cittadini residenti nelle vie ricadenti nella ZTL;
- b) veicoli in uso, e non di proprietà, di cittadini residenti che dichiarino ciò con apposita certificazione da allegare alla richiesta di autorizzazione;
- c) veicoli di proprietà dei ministri di culto ricadenti nella zona interessata;
- d) veicoli di cittadini domiciliati nella zona interessata.
- e) veicoli di cittadini che hanno in uso o in proprietà immobili ricadenti nella zona interessata;
- f) veicoli di proprietà delle attività commerciali e/o artigianali ricadenti nella zona interessata;
- g) veicoli di imprese artigiane e non, utilizzati per il trasporto delle attrezzature necessarie per interventi di riparazione caldaie a gas e metano - L'attività per cui viene richiesto il permesso dovrà risultare alla voce "attività dell'impresa" del certificato camerale.

2.2.1 - LIMITAZIONI

E' concesso un solo permesso per transito e sosta per i veicoli di proprietà (o in uso) di ogni nucleo familiare o di ogni ditta o società.

I permessi sono rilasciati senza il nome del titolare e su ogni permesso potrà essere riportata una sola targa.

Lo stesso contrassegno consente, ai veicoli delle categorie sopraelencate, la **sosta negli spazi ad esse riservati**, previsti all'esterno della ZTL e riportati all'art. 4.4 della presente disciplina. **I veicoli di proprietà delle attività commerciali e/o artigianali, ricadenti nella zona, potranno accedere e sostare , per le operazioni di carico e scarico, limitatamente alle fasce orarie: dalle ore 7,00 alle ore 10,00 e dalle ore 13,00 alle ore 15,00.**

Ad essi è rilasciato il contrassegno a nome della Ditta esercitante l'attività economica ed il richiedente dovrà riportare sulla domanda l'esatta dizione così come indicata nei documenti di iscrizione alla Camera di Commercio o nei registri della Partita IVA.

2.3 - PERMESSI PROVVISORI O IN DEROGA.

Per i casi di comprovata necessità ed urgenza, da valutare singolarmente, sentito il Comandante della Polizia Locale per orari diversi da quelli consentiti, può essere richiesto il contrassegno temporaneo come indicato al punto 3.4 n.3).

Il medesimo contrassegno può essere concesso a chi abbia in uso un'autorimessa ricadente nella ZTL al solo fine di permettere il ricovero della vettura designata, in deroga al limite di cui al punto 2.2.1.

3 - GESTIONE DEI CONTRASSEGNI

3.1- PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI DEFINITIVI

3.1.1 RICHIESTA NUOVO CONTRASSEGNO

Le persone o Ditte che possono ottenere il contrassegno al transito e/o alla sosta nella ZTL, possedendo i requisiti previsti di cui ai punti 2.1 e 2.2, devono:

- inoltrare apposita domanda in bollo al Funzionario della Polizia Locale usando gli appositi moduli disponibili presso l'Ufficio di Polizia Locale, specificando, sotto la propria personale responsabilità: le loro generalità, la loro qualifica, il/i mezzo/i per il quale è richiesto il permesso, dando atto di conoscere le norme della presente Disciplina.

Dopo la necessaria istruttoria, verrà rilasciato il contrassegno corrispondente alla categoria di appartenenza.

3.1.2. RINNOVO CONTRASSEGNO

Per il rinnovo del contrassegno in scadenza il richiedente deve presentare, con propria firma, apposita domanda di RINNOVO del contrassegno, presso l'Ufficio di Polizia Locale, con le stesse procedure previste per il rilascio.

Il mancato rinnovo del contrassegno scaduto comporta la perdita del diritto di transito e/o sosta, e, se ugualmente esibito, l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Strada.

3.1.3. SOSTITUZIONE VEICOLO O VARIAZIONE TARGA

In caso di SOSTITUZIONE DEL VEICOLO con un nuovo veicolo (sempre di proprietà o in uso del richiedente) o VARIAZIONE DI TARGA il rilascio di **VARIAZIONE DI CONTRASSEGNO** può avvenire previa **obbligatoria restituzione del contrassegno relativo al precedente veicolo** e presentazione della nuova carta di circolazione aggiornata.

La comunicazione di sostituzione del veicolo o di variazione di targa deve essere inoltrata dal richiedente, presso l'Ufficio di Polizia Locale aggiornando la richiesta del contrassegno originale.

3.1.4 ALTRA VARIAZIONE O PERDITA CONTRASSEGNO

Nel caso di TEMPORANEA SOSTITUZIONE DEL VEICOLO per riparazione o cause di forza maggiore, può essere rilasciato, nel rispetto della vigente legislazione sul bollo, un **permesso temporaneo** (validità massima 45 giorni), previa riconsegna del **contrassegno originario**.

Nel caso invece di **variazioni della residenza, dimora o sede legale all'interno delle aree di ZTL**, deve essere inoltrata dal richiedente una richiesta di **VARIAZIONE DEL CONTRASSEGNO**, previa **obbligatoria restituzione del contrassegno precedente**, presso **l'Ufficio di Polizia Locale**.

Eventuali variazioni di residenza, dimora o sede legale dell'impresa o del nome dell'intestatario comportano la presentazione di una **nuova richiesta e il rilascio di un NUOVO CONTRASSEGNO**.

In caso di **SMARRIMENTO DEL CONTRASSEGNO** il titolare dovrà presentare apposita dichiarazione da allegare alla richiesta di **DUPLICATO DI CONTRASSEGNO**.

3.1.5 MODALITA' ESPOSIZIONE CONTRASSEGNI

I contrassegni devono essere esposti in modo visibile sul cruscotto anteriore del veicolo, durante il transito e la sosta.

In caso di illeggibilità del contrassegno occorre sostituirlo inoltrando richiesta all'Ufficio di Polizia Locale che rilascerà **CONTRASSEGNO SOSTITUTIVO**, previa riconsegna del precedente contrassegno.

L'illeggibilità del contrassegno corrisponderà alla violazione della non esposizione del contrassegno con la conseguente sanzione prevista al successivo punto 3.5.

3.2 - PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI TEMPORANEI

Per esigenze connesse ad operazioni occasionali e temporanee da svolgersi all'interno della ZTL , per documentate esigenze personali di carattere eccezionale e per le esigenze di variazione di contrassegni di cui ai precedenti punti, può essere richiesto, all'**Ufficio di Polizia Locale**, il contrassegno temporaneo per transito e sosta operativa connessa alle esigenze funzionali indicate dal richiedente.

I conducenti dei veicoli autorizzati dovranno esporre il contrassegno nei modi di cui al precedente art.3.1.5.

3.3. - VALIDITA' DEI CONTRASSEGNI

Il contrassegno ha durata triennale a decorrere dalla data del rilascio.

I permessi temporanei rilasciati in caso di sostituzione del veicolo per riparazione o cause di forza maggiore, possono avere una validità massima di 45 giorni (art. 3.1.3).

3.4 - TIPOLOGIE DI CONTRASSEGNI DEFINITIVI

1) Contrassegno di colore **Rosso** lettera **R** per le categorie previste all'art. 2.2 **lettere a) b) c) d) e) f) g)**.

2) Contrassegno di colore **Giallo** lettera **A** per i soli casi di permesso valido esclusivamente per il transito (es. secondo o terzo contrassegno per lo stesso nucleo familiare o per la medesima ditta o società).

3) Contrassegno di colore **Bianco** lettera **S** per le categorie previste all'art. 2.3.

3.5 - VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA DI GESTIONE DELLA ZTL

La validità del contrassegno ZTL è direttamente connessa al possesso dei requisiti previsti dalla presente disciplina.

Il venir meno di uno solo dei suddetti requisiti comporta quindi automaticamente la nullità del contrassegno.

Pertanto la persona o la Ditta interessate che usufruiranno di un contrassegno privo anche di uno solo dei requisiti indicati dalla presente disciplina si intenderanno prive del contrassegno e quindi soggiaceranno alle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Inoltre il venir meno anche solo di una delle seguenti condizioni:

- mancato rinnovo del contrassegno nei termini prescritti;
- mancato rinnovo del contrassegno per variazione di targa;
- mancato rinnovo o modifica del contrassegno per variazione di zona e del diritto di sosta;
- mancata modifica del contrassegno in caso di vendita dell'auto ad altra persona o ditta anche se in possesso dei requisiti per ottenere il contrassegno ZTL;
- mancato aggiornamento o modifica del contrassegno per variazioni previste dalla presente disciplina oltre che dalle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione; comporta di fatto ed immediatamente la **nullità del contrassegno e le conseguenti sanzioni previste dal Codice della Strada per l'accesso e/o la sosta nella ZTL senza averne titolo.**

Nel caso di **mancata esposizione del contrassegno o di esposizione difforme rispetto alle modalità stabilite**, si procede alla sanzione ai sensi dell'art. 198 ,2° comma, del Codice della Strada.

I contraffattori del contrassegno saranno puniti a norma di quanto disposto dal Codice Penale.

4 - STRADARIO

4.1 - ELENCO STRADE E PIAZZE IN ZTL

Le strade e piazze in ZTL , sono le seguenti :

- Via S. Pietro
- Via dei Martiri
- Via G. Matteotti
- Via dell'Arco
- Vicolo della Chitarra
- Vicolo del Mandolino
- Vicolo della Tamburella
- Via Conte Ottaviano
- Via Montecavallo
- Via del Plebiscito
- Traversa del Plebiscito
- Vicolo Savelli
- Via dei Sabini
- Largo Marconi
- Via Piave
- Piazza Nazionale
- Via Trailo Savelli

4.2. - ELENCO STRADE E PIAZZE AREA PEDONALE

Evidenziata nella allegata planimetria

- Via XXIV Maggio
- Piazza IV Novembre
- Piazza Aristide Cornoldi

5 - CONTROLLO DEI VARCHI

Il controllo dei varchi sia dell'Area Pedonale (A.P.) che dello Z.T.L. (in ingresso ed in uscita) viene effettuato tramite sistema di Videosorveglianza collegato a sistemi hardware e software integrati tra loro e collegato al Data Base del controllo targhe, generando un efficace sistema di monitoraggio e sorveglianza agli accessi, sicuro e pienamente affidabile, unitamente al posizionamento di sistemi meccanici di dissuasione.

6 - SANZIONI

Ai trasgressori del presente Regolamento saranno applicate le sanzioni previste dagli articoli del D.lgs 285/92 specifici per il transito e la sosta in A.P. e Z.T.L.

7 - NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

La presente disciplina entra in vigore dopo 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Da tale data i titolari dei contrassegni rilasciati con la precedente disciplina dovranno provvedere all'adeguamento entro 60 giorni.